

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Tutela delle acque

DETERMINAZIONE NUMERO: 282 DEL: 26 LUG, 2018  
Codice Direzione: A16000 Codice Settore: A1604A  
Legislatura: 10 Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: MANCIN PAOLO

### Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati “Via Bobba 1”, “Via Bobba 2” e “Frazione Ronchi”, ubicati nel Comune di Cigliano (VC) e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, d’intesa con la Società ASM Vercelli S.p.A. (già A.T.EN.A. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Cigliano (VC) – con nota in data 26 aprile 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili denominati “*Via Bobba 1*” – codice univoco VC-P-00133 – “*Via Bobba 2*” – codice univoco VC-P-00134 – e “*Frazione Ronchi*” – codice univoco VC-P-00135 – ubicati, rispettivamente, nella particella catastale n. 195 del foglio di mappa n. 1 (pozzi *Via Bobba 1* e *2*) e nella particella catastale n. 216 del foglio di mappa n. 23 (pozzo *Frazione Ronchi*), censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Cigliano e a servizio dell’acquedotto dello stesso comune.

I due pozzi di Via Bobba si trovano nella porzione Ovest del centro abitato, mentre il pozzo di Frazione Ronchi è localizzato in corrispondenza dell’omonima frazione, nella porzione Est, lungo la strada comunale di collegamento a Cigliano. I tre pozzi risultano così completati:

- Pozzo *Via Bobba 1*: profondo 70,10 metri, unico tratto filtrante posto tra -46,20 e -70,10 metri dal piano-campagna, capta l’acquifero superficiale; la portata massima concessa è di 32,00 l/s;
- Pozzo *Via Bobba 2*: profondo 80 metri, unico tratto filtrante posto tra -55,00 e -72,00 metri dal piano-campagna, capta l’acquifero superficiale; la portata massima concessa è di 32,00 l/s;
- Pozzo *Frazione Ronchi*: profondo 125,50 metri, unico tratto filtrante posto tra -110,00 e 123,30 metri dal piano-campagna, capta l’acquifero profondo; la portata massima concessa è di 4,00 l/s.

Tutti e tre i pozzi sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché i pozzi di Via Bobba filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale mentre il pozzo di Frazione Ronchi filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

I pozzi sono alloggiati in avanpozzi interrati e sono collegati ad un impianto per i consueti trattamenti di disinfezione effettuati mediante clorazione e filtri a carbone per l'abbattimento di antiparassitari prima della messa in rete; la misurazione delle portate estratte avviene a mezzo di misuratori di portata volumetrici.

La presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La situazione della rete acquedottistica locale non ha consentito di effettuare prove di emungimento a portata costante, né sui due pozzi di Via Bobba, né sul pozzo di Frazione Ronchi, per il quale non è stato possibile prevedere nemmeno un test di risalita per ragioni legate alla fornitura del servizio, non disponendo di serbatoio di accumulo.

Per i pozzi di Via Bobba è stato condotto un test in risalita sul pozzo 2 in data 16 settembre 2014, che ha consentito di ricavare la trasmissività dell'acquifero captato.

Sul pozzo di Frazione Ronchi, invece – secondo quanto previsto al punto 2.3.6 dell'Allegato A del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii., ovvero che *in casi assolutamente eccezionali in cui, per inderogabili esigenze di pubblica utilità da giustificare in maniera adeguata, non è possibile effettuare alcuna prova sul pozzo in esame, è necessario, ai fini della caratterizzazione idrodinamica, condurre le prove di pompaggio su pozzi limitrofi (1-2 Km) che presentano caratteristiche costruttive analoghe e captano gli stessi orizzonti acquiferi* – è stato utilizzato il dato di trasmissività determinato con la prova a portata costante realizzata nel 2009 su un pozzo ubicato nel vicino Comune di Saluggia (VC).

La proposta di definizione per i due pozzi di *Via Bobba* è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima complessiva di concessione emungibile, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 32,00 l/s da entrambi i pozzi, assunzione che porta inevitabilmente a sovrastimare, anche in maniera grossolana, i volumi giornalieri effettivamente estratti e mandati in rete – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un moderato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale e conforme alla normativa vigente;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le captazioni, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 8 – Comune di Cigliano – Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi Via Bobba 1 e 2 e fraz. Ronchi – DPGR 11/12/2006 n. 15/R – Definizione aree di salvaguardia su base NCT – Pozzi Bobba 1 e 2 – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta di definizione per il pozzo di *Frazione Ronchi* è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima complessiva di concessione emungibile, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e

contemporaneo per 24 ore – pari a 4,00 l/s, assunzione che porta inevitabilmente a sovrastimare, anche in maniera grossolana, i volumi giornalieri effettivamente estratti e mandati in rete – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 8A – Comune di Cigliano – Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi Via Bobba 1 e 2 e fraz. Ronchi – DPGR 11/12/2006 n. 15/R – Definizione aree di salvaguardia su base NCT – Pozzo Ronchi – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le perimetrazioni proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Cigliano (VC) che, convocato alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota del 23 gennaio 2018, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 19 marzo 2018, ha rilevato che è stata effettuata l'individuazione dei centri di pericolo ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia proposte.

In particolare, all'interno della zona di rispetto ristretta dei due pozzi di *Via Bobba* sono stati individuati un nucleo abitato con relativa rete fognaria, viabilità ed aree destinate ad attività produttive; nella zona di rispetto allargata sono invece state censite aree agricole intensive sottoposte a spandimenti chimici e trattamenti con fitosanitari e biocidi ed aree adibite alla laminazione dei deflussi.

Nella zona di rispetto ristretta del pozzo di *Frazione Ronchi* sono stati individuati un nucleo abitativo ed un'area ad attività agricola intensiva, mentre nella zona di rispetto allargata è presente una zona ad attività agricola intensiva, la rete fognaria principale – che lambisce la zona di rispetto ristretta e quella allargata – ed una azienda agricola.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha sottolineato che la documentazione presentata relativa ai tre pozzi abbia fornito sufficienti elementi di conoscenza del contesto idrogeologico locale nonostante siano state introdotte alcune approssimazioni nel calcolo delle isocrone – in mancanza di dati di trasmissività ricavati da prove di pompaggio sul pozzo *Frazione Ronchi* – e la zona di rispetto allargata calcolata per i pozzi *Bobba 1* e *Bobba 2* sia stata individuata sull'isocrona a 180 giorni anziché a 365 giorni.

Per quanto attiene ai centri di pericolo, ha evidenziato la necessità che l'ente gestore, oltre a recintare la zona di tutela assoluta del pozzo *Frazione Ronchi* e a predisporre le opere di adeguamento alla normativa vigente della zona di tutela assoluta dei pozzi *Bobba 1* e *Bobba 2*, proponga adeguate opere di messa in sicurezza della rete fognaria ricadente all'interno delle aree di salvaguardia, verifichi la tenuta delle tubazioni ed eventualmente provveda alla loro sostituzione con tubazioni a tenuta stagna. Suggestisce, inoltre, che debbano essere costantemente valutate le analisi chimiche e batteriologiche effettuate sui pozzi che, nel caso specifico, potrebbero fornire indicazioni circa eventuali perdite dalla rete fognaria.

Nella nota del 26 aprile 2018 di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" fa presente che nel parere ARPA di cui sopra si contesta il fatto che la zona di rispetto allargata dei pozzi *Bobba 1* e *Bobba 2* sia stata calcolata con l'isocrona a 180 giorni anziché a 365 giorni.

La scelta di proporre la zona di rispetto allargata con l'isocrona a 180 giorni, scelta peraltro condivisa dagli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla **perimetrazione**, deriva dal fatto che la valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato è risultata moderata, ossia un grado intermedio tra situazioni di bassa e media vulnerabilità e interpretato, ai fini di stabilire l'isocrona, alla luce della situazione idrogeologica locale. Inoltre, lo stato qualitativo delle acque sotterranee captate non evidenzia, come rilevato anche dall'ARPA nel parere di competenza, stati di vulnerazione chimica e biologica; sulla base dei prelievi da testa pozzo effettuati nel periodo 2012-2013 è stata rilevata una concentrazione eccedente per quanto riguarda i limiti dei parametri *atrazina* e composti simili (*desetilatrazina* e *desetilterbutilazina*) che hanno determinato il trattamento con filtri a carbone, il cui impianto è stato mantenuto ed è tuttora attivo; infine, la capacità protettiva dei suoli all'interno dell'area di salvaguardia risulta essere alta.

Per le ragioni sopra riportate proporre l'isocrona a 365 giorni della zona di rispetto allargata dei pozzi *Bobba 1* e *Bobba 2* è apparso non rispondente alla situazione oggettiva, in quanto, tra l'altro, si sarebbe assimilata la falda a connotazione freatica di Cigliano, con soggiacenza prossima a -50 metri circa dal piano-campagna ad altri contesti provinciali dove la falda freatica presenta soggiacenze prossime al piano-campagna e situazioni conclamate di vulnerazione chimica.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 9 aprile 2018, ha evidenziato di aver verificato, nel corso dei monitoraggi condotti, alcune non conformità chimiche (presenza di *desetilatrazina*) in corrispondenza dei tre pozzi in esame, nonché alcune non conformità microbiologiche in corrispondenza di alcune utenze; ciò nonostante, ritiene tuttavia condivisibili le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha altresì sottolineato l'utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in **corrispondenza** dei pozzi stessi e contemplante le misure da adottare nei confronti dei centri di pericolo individuati all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai tre pozzi acquedottistici denominati "*Via Bobba 1*" e "*Via Bobba 2*" (portata massima complessiva pari a 64,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 704.000 metri cubi) e "*Frazione Ronchi*" (portata massima pari a 4,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 10.000 metri cubi), ubicati nel Comune di Cigliano (VC), è riconosciuto alla Società ASM Vercelli S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo n. 51 di repertorio del 27 novembre 2008.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche le Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che saranno utilizzate per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite. Tali Proposte contengono le conclusioni degli studi pedologici riguardanti l'areale interessato dalle aree di salvaguardia dei pozzi "*Via Bobba 1*" e "*Via Bobba 2*" – i cui suoli sono ascrivibili alla Classe 3 poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero media e da una capacità protettiva dei suoli alta o moderatamente alta – e l'areale del pozzo "*Frazione Ronchi*", i cui terreni ricadono anch'essi in Classe 3, ma caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa o moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20, in data 17 maggio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i tre pozzi potabili denominati "Via Bobba 1", "Via Bobba 2" e "Frazione Ronchi", ubicati nel Comune di Cigliano (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alle Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegate alle istanze di definizione delle

aree di salvaguardia medesime che dovranno essere sottoscritte dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle stesse aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente le Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relative alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovranno essere sottoscritte dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovranno altresì essere inviate, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamati;

visto il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo n. 51 di repertorio del 27 novembre 2008 con il quale la Provincia di Vercelli riconosce alla Società ASM Vercelli S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dai tre pozzi acquedottistici denominati "Via Bobba 1" e "Via Bobba 2" (portata massima complessiva pari a 64,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 704.000 metri cubi) e "Frazione Ronchi" (portata massima pari a 4,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 10.000 metri cubi), ubicati nel Comune di Cigliano;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 19 marzo 2018;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 9 aprile 2018 – prot. n. 00 19092;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 26 aprile 2018 – prot. n. 825, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e **aggiornamento** della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*

## **DETERMINA**

- a) Le aree di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati "Via Bobba 1", "Via Bobba 2" e "Frazione Ronchi", ubicati nel Comune di Cigliano (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestiti dall'ASM Vercelli S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
- "Tavola 8 – Comune di Cigliano – Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi Via Bobba 1 e 2 e fraz. Ronchi – DPGR 11/12/2006 n. 15/R – Definizione aree di salvaguardia su base NCT – Pozzi Bobba 1 e 2 – Scala 1:2.000";
  - "Tavola 8A – Comune di Cigliano – Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi Via Bobba 1 e 2 e fraz. Ronchi – DPGR 11/12/2006 n. 15/R – Definizione aree di salvaguardia su base NCT – Pozzo Ronchi – Scala 1:2.000";
- allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 32,00 l/s per i pozzi *Bobba 1* e *2* – portata massima di concessione emungibile dai due pozzi derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – e pari a 4,00 l/s per il pozzo *Frazione Ronchi* – portata massima di concessione emungibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore; tale assunzione porta inevitabilmente a sovrastimare, anche in maniera grossolana, i volumi giornalieri effettivamente estratti e mandati in rete.

- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristrette che allargate, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di fosforo e potassio sarà sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" nelle aree urbanizzate ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cigliano (VC) – ASM Vercelli S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assolute dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santhià – ASM Vercelli S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cigliano, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
  - la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
  - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

28 LUG. 2018

Torino, li .....

Il Dirigente del Settore  
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori

Massimiliano Petricig

Fabio Robotti

